

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI

PREMESSA

Il presente Regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti del CFP Zanardelli, fumatori e non fumatori.

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione italiana che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n.584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- Direttiva del Presidente dei Ministri 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28/3/2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- Legge 448 del 28/12/2001, art. 52, comma 20;
- Legge 16/1/2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/12/2003 “attuazione dell’art. 51 co. 2 della Legge 16/1/2003 n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21/10/2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16/12/2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16/1/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, co. 7 della Legge 16/1/2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
- Legge 18/3/2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21/5/2003”;
- D.L. 12/9/2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”

Comma 1 - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*

Comma 2 – *è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*

Comma 3 – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11/11/1975, n. 584 e successive modificazioni;*

comma 4 – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti*

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 – P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzanardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L. 08/11/2013, n.128).

Art. 2 - FINALITA'

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dei Cfp G. Zanardelli, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c) prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. È stabilito il divieto di qualsiasi tipologia di fumo in tutti i locali interni e nelle aree esterne di pertinenza del CFP Zanardelli;
2. in tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei nominativi dei formatori e del personale amministrativo e ausiliario responsabili per la vigilanza, denominati "responsabili preposti", cui spetta rilevare le violazioni;
3. le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: allievi, personale formatore, amministrativo e ausiliario, genitori ed esterni (utenti, formatori esterni, manutentori, fornitori, personale addetto alle pulizie etc.) presenti negli spazi interni ed esterni di pertinenza del CFP Zanardelli.

Art. 4 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. Il Direttore Generale, in qualità di datore di lavoro, è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale, per la vigilanza, di Responsabili di sede, formatori, personale amministrativo e ausiliario, denominati Responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
2. tutto il personale ha comunque l'obbligo di segnalare ai Responsabili Preposti eventuali infrazioni riscontrate. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante i corsi, nei cambi di lezione, durante l'intervallo, anche nelle aree esterne di pertinenza del CFP Zanardelli.
3. il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, **incaricato con formale nomina quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico** (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
4. i responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Direttore Generale;

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

5. nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare, si rammentano i seguenti articoli del Codice penale:
 - a) Art. 337 del Codice penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
 - b) Art. 496 del Codice penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Art. 5 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto (art 3 co. 1 del presente regolamento), i responsabili Preposti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione, con la **redazione, in duplice copia, del relativo verbale**, utilizzando il modulo *pubblicato nella intranet aziendale – sistemi di gestione – qualità*. Il verbale, stampato su carta intestata della sede, deve essere numerato progressivamente (numero e anno);
2. la violazione, ove possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore della prima copia del verbale, oppure notificata a cura della segreteria di sede al suo domicilio **entro 30 giorni dall'accertamento** (addebitando il costo della raccomandata);
3. nel caso in cui il trasgressore sia minorenni, la segreteria di sede dovrà trasmettere la prima copia del verbale di accertamento ai genitori/tutori (responsabili per colpa in educando), tramite consegna a mani con firma per ricevuta oppure a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il costo della raccomandata dovrà essere addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
4. in caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora non vi riesca, dovrà scrivere sul verbale: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*;
5. il trasgressore deve firmare per conoscenza entrambe le copie del verbale. In caso di rifiuto a farlo, al posto della sua firma, si dovrà scrivere la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*;
6. il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni;
7. la documentazione è archiviata presso le segreterie di ciascuna sede per gli adempimenti del caso;
8. entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, l'interessato, o il genitore, può far pervenire alla Prefettura di Brescia, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Art. 6 -PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento della sanzione amministrativa, possono farlo:
 - a) utilizzando il modello F23 (reperibile in banca o presso gli Uffici postali) inserendo codice tributo 131T e la causale del versamento: *infrazione divieto di fumo – CFP Zanardelli - Verbale N. _____ del _____*;

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzandelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

- b) utilizzando il bollettino di conto corrente postale (reperibile presso gli Uffici postali) intestato alla Tesoreria provinciale dello stato di Brescia, indicando la causale del versamento: **Infrazione divieto di fumo – CFP Zanardelli - Verbale N. _____ del _____**;
1. entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, deve essere fatta pervenire alla Segreteria di sede (o al tutor dei corsi EXTRA DDIF, che provvederà poi alla consegna in segreteria) una copia della ricevuta del versamento quale prova dell'effettuato pagamento, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981;
 2. nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, la segreteria di sede procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

Art. 7 -SANZIONI

1. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
2. i Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
3. ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 € (doppio di € 27,50, più conveniente di un terzo di € 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 € (doppio di € 55,00, più conveniente di un terzo di € 550,00);
4. i Preposti **che non applicano ai trasgressori** le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2200,00, Con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, sono ammessi a pagare la somma di € 440,00;
5. al personale del CFP Zanardelli è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa;
6. i dipendenti e gli studenti che non osservino il divieto di fumo, ivi comprese le sigarette elettroniche, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Art. 8 -DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le sedi di CFP Zanardelli sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Brescia, 3 settembre 2024

Il Direttore Generale
Ing. Marco Pardo

SEDE LEGALE

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984
segreteria@cfpzardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it